



Co-funded by
the European Union

JUST-2024-JCOO
Action grants to promote judicial cooperation in civil and criminal matters
JUSTICE PROGRAMME
GA No. 101192457

Better judicial cooperation and family mediation in international child
abduction cases
iCare2

Rapporto nazionale - Italia



Finanziato dall'Unione europea. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore o degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione Europea né l'autorità che concede il finanziamento possono essere ritenute responsabili.

Progetto cofinanziato dalla Commissione europea con il Programma JUST		
Livello di diffusione:		
PU		X
CO		
UE-RES		
EU-CON		
UE-SEC		
Controllo della versione del documento		
Versione	Autore	Data
Versione 1	Laura Carpaneto e Francesca Maoli	15.4.2025
Versione 2	Laura Carpaneto e Francesca Maoli	20.6.2025
Versione 3		

Tabella dei contenuti

_Toc200988147

1. INTRODUZIONE	4
2. LA MEDIAZIONE FAMILIARE INTERNAZIONALE IN ITALIA: IL QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO	5
2.1. Il regolamento Bruxelles II-ter e la riforma Cartabia.....	7
2.2. Il decreto ministeriale n. 151/2023.....	11
2.3. Violenza domestica o di genere	14
3. LA MEDIAZIONE FAMILIARE INTERNAZIONALE IN ITALIA: LA PRASSI	15
3.1. La mancanza di un quadro giuridico specifico e le persistenti esigenze nella pratica	15
3.2. Gli standard di formazione e qualificazione dei mediatori familiari (internazionali) in Italia.....	19
3.3. Gli attori chiave e i diversi approcci alla luce della persistente mancanza di specializzazione.....	20
3.4. Accesso alle informazioni sulla mediazione familiare internazionale: un focus sul ruolo dei giudici e dell'Autorità centrale nei casi di sottrazione internazionale di minori	28
4. SERVIZI DI PRE-MEDIAZIONE IN ITALIA ..	32

1. Introduzione

In un'Europa sempre più interconnessa, le controversie familiari transfrontaliere sono diventate più frequenti. Nel contesto delle separazioni, dei divorzi e dei necessari accordi sulla responsabilità genitoriale, il rischio di sottrazione internazionale di minori è ancora presente¹. Queste situazioni complesse spesso coinvolgono più sistemi giuridici, differenze culturali e, soprattutto, i diritti e il benessere delle persone minorenni coinvolte. La mediazione familiare internazionale (o transfrontaliera) è emersa come uno strumento prezioso per affrontare le sottrazioni internazionali di persone minorenni, offrendo un processo strutturato ma flessibile volto a facilitare la comprensione reciproca e accordi sostenibili tra genitori residenti in Paesi diversi².

I potenziali effetti positivi della mediazione familiare internazionale sono stati riconosciuti dal legislatore dell'UE: il regolamento (UE) n. 2019/1111 (Bruxelles II-ter), all'art. 25, ha introdotto l'obbligo esplicito per il giudice nei procedimenti di sottrazione di minori di invitare le parti a considerare la possibilità di sottoporsi alla mediazione.

Questo rapporto presenta i risultati della ricerca nazionale sul sistema giuridico italiano, intrapresa nell'ambito delle attività del progetto cofinanziato dall'UE "iCare2"³. La ricerca valuta come il regolamento Bruxelles II-ter sia stato applicato in Italia, identificando le sfide nella sua applicazione e valutando il suo successo nel migliorare la cooperazione giudiziaria, nel risolvere i casi di sottrazione internazionale di minori e nel promuovere la mediazione familiare.

La mediazione familiare internazionale è ancora poco sviluppata in Italia. Sebbene la mediazione familiare stia lentamente diventando uno strumento valido che i genitori e gli operatori del diritto riconoscono e attivano con sempre maggiore frequenza, il numero di casi che si sottopongono a questo meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie è ancora relativamente basso. Solo

¹ Secondo le statistiche dell'Autorità centrale italiana nell'ambito dell'applicazione della Conferenza dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, nel 2024 l'Autorità centrale ha ricevuto 204 domande, di cui 170 relative a procedure di rimpatrio. Il rapporto completo è disponibile qui: https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/Rapporto_Sottrazione_internazionale_minori_2024_G.pdf.

² S. VIGERS, *Mediating International Child Abduction Cases: The Hague Convention*, Oxford, 2011.

³ Si veda il sito ufficiale del progetto: <https://project-icare.eu/>.

con le più recenti riforme legislative⁴ - che riguardano il sistema giudiziario italiano nel suo complesso - la mediazione familiare ha trovato spazio, come strumento strutturato, nel codice civile e nel codice di procedura civile.

Queste novità sono l'ultimo passaggio di un processo lungo e frammentato, attraverso il quale la mediazione si sta facendo strada nell'ordinamento giuridico nazionale e nella pratica dei professionisti del diritto coinvolti nei conflitti familiari e, in ultima analisi, nella tutela dei minori in quei contesti. Lo sviluppo di una "cultura" della mediazione, insieme a un'integrazione coerente e concreta del principio dell'interesse superiore del minore nell'intero processo, viene identificato come una necessità fondamentale affinché la mediazione possa essere offerta come strumento efficace per la risoluzione dei conflitti familiari, in linea con gli standard internazionali e dell'UE.

Nell'ambito della metodologia applicata alla presente ricerca, sono state condotte interviste per raccogliere la prospettiva e l'esperienza degli operatori del settore (giudici, avvocati, mediatori certificati). Gli autori - che rimangono gli unici responsabili del contenuto di questo rapporto - sono grati ai suddetti professionisti per la loro preziosa collaborazione.

2. La mediazione familiare internazionale in Italia: il quadro giuridico di riferimento

Nel contesto delle sottrazioni internazionali di minori, la Convenzione dell'Aja del 1980 promuove metodi alternativi di risoluzione delle controversie per cercare una soluzione amichevole⁵. Questa possibilità è stata valorizzata nel tempo da diverse iniziative a livello internazionale e ha trovato spazio in altri strumenti legislativi che, a distanza di anni, hanno introdotto disposizioni volte a incoraggiare il ricorso alla mediazione familiare nelle controversie transfrontaliere: a livello europeo, si fa riferimento al regolamento Bruxelles II-ter⁶, che - come si vedrà - ha rafforzato il ruolo della mediazione familiare nelle

⁴ D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, la cosiddetta "riforma Cartabia", il cui impatto sulla mediazione familiare sarà esaminato nel corso di questo report.

⁵ L'art. 7 della Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori stabilisce che le Autorità Centrali "*devono prendere tutte le misure appropriate [...] c) per assicurare il ritorno volontario del minore o per ottenere una soluzione amichevole delle questioni*".

⁶ Regolamento (UE) 2019/1111 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, nonché alla sottrazione internazionale di minori (regolamento Bruxelles II-ter).

controversie transfrontaliere e la promuove esplicitamente durante i procedimenti per il ritorno di un minore nei casi di sottrazione internazionale. Nonostante l'impulso dato a livello sovranazionale⁷, l'attuazione pratica di questo strumento non è stata uniforme nei diversi ordinamenti giuridici nazionali. In Italia, la mediazione familiare, pur essendo riconosciuta in linea di principio e talvolta incoraggiata, ha incontrato difficoltà ad affermarsi come pratica efficace e diffusa per la gestione delle controversie familiari transfrontaliere. Solo negli ultimi anni si è assistito a un parziale cambiamento di rotta, con una crescente attenzione alla mediazione nella legislazione nazionale.

È appena il caso di notare che uno dei primi centri che offrono servizi di mediazione familiare è stato creato nel 1987⁸. I primi riferimenti normativi alla mediazione familiare risalgono al 1997, con la legge n. 285: l'art. 4, comma 1, lett. i) istituiva il finanziamento della mediazione familiare e dei servizi di consulenza per le famiglie e i minori. 1, lett. i) ha istituito il finanziamento e la promozione dei servizi di mediazione familiare e di consulenza per le famiglie e i minori.

Le prime associazioni professionali di mediatori familiari sono nate negli anni '90: in particolare, nel 1995 sono nate la SIMeF (*Società Italiana Mediatori Familiari*) e l'AIMS (*Associazione Internazionale Mediatori Sistemici*); nel 1999 è stata creata l'AIMeF (*Associazione Italiana Mediatori Familiari*). Queste associazioni professionali hanno seguito lo sviluppo di un corpus legislativo che ha introdotto una progressiva regolamentazione della professione di mediatore familiare, che rimane, ancora oggi, una professione non organizzata in associazioni o albi professionali, nei termini tecnici della legislazione italiana: i mediatori sono sotto la gestione di associazioni private volontarie che sono autorizzate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy secondo la legge n. 4/2013⁹.

La legge n. 328/2000 (sui servizi sociali) e la legge n. 154/2001 (sulla violenza familiare e gli ordini di protezione) hanno accennato brevemente alla possibilità di accedere a centri di mediazione familiare per affrontare i conflitti familiari. Questi interventi si sono limitati a prevedere la creazione di servizi pubblici di mediazione familiare, senza però offrire una regolamentazione dettagliata dei compiti e del funzionamento di queste figure.

⁷ Cfr. C.C. PAUL, S. Kiesewetter, I. KHALAF-NEWSOME, *Cross-border Family Mediation. International Parental Child Abduction, Custody and Access Cases*, Francoforte sul Meno, 2023; S. FENN, A.M. HUTCHINSON, A. LAKE-CARROL, *Mediation in children's cases with a cross-border element - in particular, international child abduction, leave to remove and international contact*, in M. ROBERTS, M. MOSCATI (eds), *Family Mediation. Contemporary Issues*, Dublino, 2020, p. 203.

⁸ Si fa riferimento all'associazione "GeA" (*Genitori Ancora*), che ha creato un centro civico pubblico in collaborazione con il Comune di Milano, offrendo servizi di mediazione.

⁹ Il database è disponibile all'indirizzo https://portaledati.mimit.gov.it/banca-dati/assoc_prof.

La mediazione familiare è entrata nel codice civile con la legge n. 54/2006, che ha stabilito la possibilità per le parti nei procedimenti di separazione di tentare la mediazione “al fine di raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli”. (art. 155 *sexies* c.c.). In tal caso, il giudice può rinviare l’adozione dei provvedimenti sulla responsabilità genitoriale, ma solo se lo ritiene opportuno, dopo aver sentito le parti e averne ottenuto il consenso. Questo emendamento è stato un indicatore del processo in atto di inclusione della mediazione familiare come strumento di gestione dei conflitti familiari in sede di separazione o divorzio, probabilmente ispirato anche dalla recente ratifica della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori del 25 gennaio 1996¹⁰, che all’art. 13 prevede la mediazione come mezzo per prevenire e risolvere i conflitti ed evitare qualsiasi procedimento giudiziario riguardante il minore.

2.1. Il regolamento Bruxelles II-ter e la riforma Cartabia

Negli ultimi anni si è assistito a un’accelerazione dello sforzo di rafforzamento della mediazione all’interno dei procedimenti che trattano qualsiasi conflitto familiare che coinvolge persone minorenni¹¹.

A livello europeo, il regolamento Bruxelles II-ter (che modifica il precedente regolamento Bruxelles II-bis), ha introdotto disposizioni specifiche dedicate alla mediazione familiare - oltre a registrare una decisa attenzione verso i diritti dei minori e il loro interesse superiore¹². Come noto, il regolamento opera in sinergia con la Convenzione dell’Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori. Nel capitolo dedicato alla sottrazione internazionale di minori¹³, il regolamento conferma il principio del ritorno immediato (nonché le eccezioni a tale principio previste dagli articoli 12, 13 e 20 della Convenzione).

¹⁰ Legge 20 marzo 2003, n. 77.

¹¹ Si rimanda anche alla Legge 11 luglio 2011, n. 112, che ha istituito l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza. L’art. 3, lett. o), ha attribuito all’AGIA il mandato di favorire “lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere con accordi conflitti che coinvolgano persone di minore età, stimolando la formazione degli operatori del settore”.

¹² È noto che la sottrazione internazionale di minori è regolata da diversi strumenti di cooperazione giudiziaria transfrontaliera, come la Convenzione dell’Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, la Convenzione dell’Aia del 1996 sulla responsabilità genitoriale e la tutela dei minori, oltre che il già citato regolamento (UE) 2019/1111 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, nonché alla sottrazione internazionale di minori.

¹³ Articoli dal 22 al 29 Regolamento Bruxelles II-ter.

Allo stesso tempo, in linea con il precedente regolamento Bruxelles IIa, viene mantenuto anche il cosiddetto “*trumping order*”: una decisione di merito adottata dal giudice dello Stato di precedente residenza abituale del minore è in grado di annullare e, quindi, ribaltare il provvedimento di non ritorno emesso dalle autorità dello Stato in cui il minore è stato illecitamente trasferito¹⁴.

Il regolamento Bruxelles II-ter ha introdotto una disposizione specifica dedicata alla mediazione familiare¹⁵:

Art. 25 – “Risoluzione alternativa delle controversie - Il più presto possibile e in qualsiasi fase del procedimento, l’autorità giudiziaria, direttamente o, se del caso, con l’assistenza delle autorità centrali, invita le parti a valutare se sono disposte a impegnarsi in una mediazione o in altri mezzi di risoluzione alternativa delle controversie, a meno che ciò non sia contrario all’interesse superiore del minore, non sia appropriato nel caso specifico o ritardi indebitamente il procedimento”¹⁶.

Va sottolineato che il regolamento Bruxelles II-ter (in linea con l’art. 2 della Convenzione dell’Aia del 1980) prevede tempi stretti di sei settimane¹⁷ per le

¹⁴ Art. 29, par. 6, regolamento Bruxelles II-ter. La decisione così emessa è immediatamente esecutiva nello Stato membro in cui si trova la persona minorenni.

¹⁵ Cfr. T. KRUGER, *Article 25*, in C. GONZÁLEZ BEILFUSS, L. CARPANETO, T. KRUGER, I. PRETELLI, M. ŽUPAN, *Jurisdiction, Recognition and Enforcement in Matrimonial and Parental Responsibility Matters. A Commentary on Regulation 2019/1111 (Brussels IIb)*, Cheltenham, 2023, p. 258.

¹⁶ Alcune indicazioni sull’applicazione dell’art. 25 sono fornite dal considerando 43, in cui si afferma che: “In tutti i casi riguardanti i minori, e in particolare nei casi di sottrazione internazionale di minori, i tribunali dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di raggiungere soluzioni attraverso la mediazione e altri mezzi appropriati, assistiti, se del caso, dalle reti e dalle strutture di supporto esistenti per la mediazione nelle controversie transfrontaliere sulla responsabilità genitoriale. Tali sforzi, tuttavia, non dovrebbero prolungare indebitamente il procedimento di rimpatrio ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1980. Inoltre, la mediazione potrebbe non essere sempre appropriata, soprattutto nei casi di violenza domestica. Se nel corso di un procedimento di rimpatrio ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1980 i genitori raggiungono un accordo sul ritorno o sul mancato ritorno del minore, nonché su questioni relative alla responsabilità genitoriale, il presente regolamento dovrebbe consentire loro, in determinate circostanze, di concordare che l’autorità giudiziaria adita ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1980 sia competente a conferire effetti giuridici vincolanti al loro accordo, incorporandolo in una decisione, approvandolo o utilizzando qualsiasi altra forma prevista dalla legge e dalla procedura nazionale. Gli Stati membri che hanno una competenza concentrata dovrebbero pertanto considerare la possibilità di consentire al giudice adito con il procedimento di rimpatrio ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1980 di esercitare anche la competenza concordata o accettata dalle parti ai sensi del presente regolamento in materia di responsabilità genitoriale, qualora l’accordo tra le parti sia stato raggiunto nel corso di tale procedimento di rimpatrio”.

¹⁷ Art. 24, paragrafo 2 del regolamento Bruxelles II-ter.

procedure di rimpatrio, in cui concentrare anche l'invito a sottoporsi alla mediazione.

A livello nazionale, è stata la cosiddetta “riforma Cartabia”, nell’ambito di un ampio intervento sulla procedura civile italiana, ad ampliare di fatto il quadro normativo della mediazione familiare¹⁸. In particolare, la legge n. 206 del 26 novembre 2021 ha delegato al Governo l’adozione di misure per la revisione del processo civile e dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie, nonché di misure urgenti per la razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti della persona e della famiglia.

Di conseguenza, il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149¹⁹ ha introdotto un procedimento unico applicabile a tutti i procedimenti in materia di status delle persone, dei minori e delle famiglie, avviati a partire dal 28 febbraio 2023²⁰. Un’importante precisazione riguarda i procedimenti disciplinati da leggi speciali, che non saranno soggetti alla nuova procedura²¹: tra questi, i procedimenti di rimpatrio nei casi di sottrazione internazionale di minori²². Tuttavia – e nonostante la suddetta esclusione – sono molti gli aspetti della riforma che hanno un impatto (almeno indiretto) sui procedimenti di sottrazione internazionale di minori, a partire dalla mediazione.

Tra le misure della riforma, vi è la modifica dell’art. 316 c.c., co. 3, che ora recita: “Il giudice, sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, tenta di raggiungere una soluzione concordata e, ove questa non sia possibile, adotta la soluzione che ritiene più adeguata all’interesse del figlio”.

Nell’ambito del nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglia, il nuovo art. 473.bis.10 c.p.c. prevede che il giudice possa invitare le parti alla mediazione familiare. In particolare, “Il giudice può, in ogni momento, informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a

¹⁸ F. Danovi, *Il presente e il futuro della mediazione familiare in Italia*, in *Giustizia consensuale*, 2024, p. 659 ss.

¹⁹ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

²⁰ Le modifiche sono entrate in vigore il 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti avviati dopo tale data: si veda l’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 164. 1, del decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 164.

²¹ Art. 473-bis c.p.c., così come modificato dall’art. 3, co. 33 del decreto legislativo 149/2022. Sull’ambito di applicazione delle nuove norme, si veda G. Buffone, *Le nuove norme processuali in materia di persone, minori e famiglia (d.lgs. n. 149/2022): prime letture sintetiche*, in [Giustizia Insieme](#), 8 febbraio 2023.

²² Tali procedimenti sono disciplinati in Italia dalla legge n. 64 del 15 gennaio 1994 (art. 7).

rivolgersi a un mediatore [...] per ricevere informazioni circa le finalità, i contenuti e le modalità del percorso e per valutare se intraprenderlo”. Nell’eventualità che i genitori decidano di intraprendere la mediazione, il giudice (“qualora ne ravvisi l’opportunità”) può rinviare l’adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale, che definirebbero i diritti dei figli e dei genitori nel corso del procedimento²³. Il rinvio è funzionale a consentire ai genitori di portare avanti efficacemente la mediazione e raggiungere un accordo, che (con una puntuale precisazione) dovrebbe essere “nell’interesse morale e materiale dei figli”.

Un tono leggermente diverso riguarda l’art. 473-bis.14 c.p.c., che specifica che l’informazione sulla possibilità di sottoporsi alla mediazione deve essere inclusa anche nel decreto di fissazione dell’udienza: ciò significa che le parti dovrebbero ricevere tali informazioni già nella primissima fase del procedimento (fermo restando che il giudice può decidere di tornare su questa possibilità in una fase successiva).

È necessario dare importanza all’invito del giudice, che è in linea con il principio universalmente accettato secondo cui la mediazione familiare non dovrebbe mai essere imposta alle parti²⁴. Allo stesso tempo, l’invito non deve ridursi a una comunicazione astratta e fredda. Il giudice dovrebbe curare la credibilità della sua comunicazione, che dovrebbe anche essere adattata al caso concreto, oltre che informata dei dettagli necessari. Poiché l’invito del giudice interviene nel corso di un procedimento, il giudice potrebbe anche cercare la collaborazione degli avvocati delle parti, con i quali intrattiene un rapporto di fiducia. Allo stesso tempo, seguendo gli input forniti dai professionisti e discostandosi parzialmente dalle disposizioni della Legge n. 206/2001, è stato previsto che sia il mediatore (e non il giudice) a fornire le informazioni su obiettivi, contenuti e procedure della mediazione familiare.²⁵

Soprattutto, la norma specifica che i mediatori con cui le parti possono essere messe in contatto devono essere tra i professionisti inseriti in un elenco formato

²³ Art. 473-bis.22 cpc.

²⁴ È interessante notare che un’attuale proposta di riforma dell’art. 473-bis.10 c.p.c. (art. 13 del D.d.L. 1 agosto 2023, n. 832) mira a introdurre una fase di pre-mediazione obbligatoria, prevedendo che “In tutti i casi di disaccordo nella fase di elaborazione di un affidamento condiviso le parti hanno l’obbligo, prima di adire il giudice e salvi i casi di urgenza o di grave e imminente pregiudizio per i minori, di rivolgersi a un organismo di mediazione familiare, pubblico o privato, o a un mediatore familiare libero professionista per acquisire informazioni sull’opportunità di un eventuale percorso di mediazione familiare. Il primo incontro è in ogni caso gratuito e può svolgersi anche individualmente a richiesta anche di una sola delle parti. Se una delle parti non ottempera, il procedimento si avvia ugualmente per l’iniziativa dell’altra”.

²⁵ F. Scaparro, *La forza della mediazione familiare*, in C. Vendramini (a cura di), *La mediazione familiare nella Riforma Cartabia: comporre i conflitti e ritessere le relazioni*, Milano, 2022, p. 104.

ai sensi dell'art. 12-bis e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. L'elenco è tenuto dal Presidente del Tribunale ed è formato da una commissione da lui presieduta e composta dal Procuratore della Repubblica e da un mediatore familiare. La commissione decide sulle domande di iscrizione e i ricorsi contro le sue decisioni possono essere presentati entro cinque giorni dalla notifica. In particolare, possono iscriversi all'elenco coloro che sono iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori iscritte nell'elenco tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico e che dimostrano un'adeguata formazione e una specifica competenza in materia di famiglia, tutela dei minori e violenza.

Infatti, oltre al suddetto elenco, le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile contengono ora un intero capo dedicato ai mediatori familiari (Titolo II, Capo I-bis). L'art. 12-sexies ha previsto l'adozione di una disciplina organica dell'attività professionale dei mediatori familiari, che comprende una migliore specificazione delle regole di comportamento, della formazione obbligatoria e delle tariffe. La disposizione è stata attuata con l'emanazione del decreto ministeriale n. 151 del 27 ottobre 2023 (da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in collaborazione con i Ministeri della Giustizia e dell'Economia e delle Finanze), che ha adottato il regolamento sulla condotta professionale dei mediatori familiari.

2.2. Il decreto ministeriale n. 151/2023

Il decreto ministeriale n. 151/2023 ha introdotto una nuova disciplina completa sui mediatori familiari professionisti. Esso rappresenta un passo significativo nel riconoscimento formale e nella standardizzazione della mediazione familiare all'interno dell'ordinamento giuridico italiano.

Vale la pena ricordare che, nonostante la razionalizzazione introdotta dalle recenti riforme legislative, i mediatori familiari sono gestiti da associazioni private volontarie autorizzate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi della Legge n. 4/2013. Non esiste quindi un'associazione professionale pubblica per i mediatori familiari, né è previsto il superamento di un esame di Stato per l'iscrizione all'albo: i mediatori familiari sono iscritti ad associazioni private e volontarie a seguito della frequenza di corsi e del superamento di un esame finale, in conformità alla norma tecnica UNI 11644/2016 e ai regolamenti interni delle suddette associazioni, sui quali il decreto ministeriale n. 151/2023 ha introdotto standard comuni.

Il decreto contiene una definizione di "mediatore familiare", qualificato come una figura professionale imparziale e con formazione specifica, che interviene nei casi

di cessazione o di oggettiva difficoltà relazionale nella relazione di coppia, prima, durante o dopo l'evento separativo. Il mediatore, quindi, facilita le parti coinvolte nell'elaborazione di un percorso di riorganizzazione della relazione, anche attraverso il raggiungimento di un accordo negoziato. L'obiettivo finale è la conservazione delle relazioni familiari e genitoriali, laddove presenti: ciò significa che – anche se non si fa riferimento diretto all'interesse dei figli coinvolti – la separazione della coppia non deve impedire la prosecuzione pacifica dei doveri e dei diritti di responsabilità genitoriale.

Gli artt. 3, 4 e 5 stabiliscono i requisiti specifici per l'esercizio della professione di mediatore familiare.

Oltre ai requisiti specifici di onorabilità (art. 3), l'acquisizione del titolo professionale di mediatore familiare è subordinata al superamento di un corso di formazione che risponda alle caratteristiche delineate nel decreto (art. 5)²⁶. I programmi di formazione sono erogati da istituti riconosciuti dalle associazioni professionali ai sensi della legge n. 4 del 2013. Il decreto specifica anche i requisiti che devono possedere i soggetti che svolgono attività di formazione. Il corso deve consistere in non meno di 240 ore, comprendenti sia l'insegnamento teorico che le esercitazioni pratiche, con almeno 80 ore dedicate alla pratica guidata con un formatore con esperienza pluriennale come mediatore familiare, di cui almeno 40 ore di attività pratica di mediazione sotto supervisione.

Il programma del corso deve affrontare gli aspetti psicologici, legali e comunicativi relativi alle relazioni familiari e alla gestione dei conflitti. È espressamente previsto che un modulo formativo specifico sia dedicato alla "tutela delle persone di minore età" (art. 5, comma 5, lett. g)).

L'esame finale consisterà in i) una prova scritta a risposta multipla; ii) una prova pratica svolta con la tecnica del *role playing*; iii) un colloquio orale consistente in un colloquio di valutazione, preceduto dalla presentazione di un elaborato scritto relativo al percorso formativo svolto e alla pratica guidata. L'art. 6 stabilisce le norme etiche che regolano la condotta professionale dei mediatori familiari, il cui rispetto è necessario per l'esercizio della professione. La mediazione familiare deve essere svolta liberamente, sulla base di autonomia, competenza e indipendenza intellettuale e tecnica. Il mediatore familiare deve attenersi ai principi di buona fede, fiducia del cliente, correttezza,

²⁶ L'art. 4, comma 2, prevede che "l'attività di mediatore familiare è consentita anche a coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano già in possesso dell'attestato di mediatore familiare, conseguito mediante la frequenza di un corso di almeno duecentoventi ore e il superamento dell'esame finale, e documentino lo svolgimento di attività di mediazione familiare nei due anni precedenti. Sono fatti salvi gli obblighi di formazione continua di cui all'art. 5, comma 6, che devono essere assolti annualmente a partire dall'anno successivo. 6 da assolvere annualmente a partire dal 31 dicembre 2023".

responsabilità professionale e riservatezza. È tenuto ad agire in modo imparziale, neutrale e non giudicante nei confronti delle parti, favorendo un processo equilibrato e incoraggiando un dialogo costruttivo.

Al mediatore è vietato intervenire nelle mediazioni in cui vi siano conflitti di interesse, come il coinvolgimento personale o le relazioni strette con le parti, o i legami finanziari e legali. I mediatori non possono fornire servizi al di fuori dell'ambito della mediazione familiare, esercitare pressioni per imporre soluzioni, fornire servizi professionali riservati a professioni regolamentate durante la mediazione, o accettare o offrire doni e favori legati al processo di mediazione.

Il mediatore è tenuto alla riservatezza sul processo di mediazione e sui suoi risultati. Tale obbligo si estende a chiunque sia presente durante le sessioni di mediazione, a meno che entrambe le parti non rinuncino espressamente e per iscritto alla riservatezza, o nei casi in cui la legge preveda delle eccezioni.

Nelle loro interazioni con i clienti, i mediatori devono rendere note le loro qualifiche professionali, l'eventuale copertura assicurativa e fornire informazioni chiare sul processo di mediazione, i suoi obiettivi, le modalità e i costi. Devono inoltre garantire il rispetto delle normative europee e nazionali sulla protezione dei dati e informare i clienti dell'esistenza di uffici di tutela dei consumatori presso le associazioni professionali.

Quando la mediazione avviene durante un procedimento giudiziario in corso, i mediatori devono informare preliminarmente e gratuitamente le parti sullo scopo della mediazione, sulle modalità e sui costi. Devono informare le parti del loro diritto di scegliere un mediatore iscritto nel registro del tribunale e del loro diritto di avere assistenza legale durante gli incontri di mediazione, in particolare per quanto riguarda le questioni economiche e finanziarie. I mediatori familiari devono interrompere il processo di mediazione se richiesto da una delle parti, se la continuazione non è fattibile o se non è più possibile garantire la neutralità o l'imparzialità.

Per quanto riguarda l'autopromozione, i mediatori devono essere veritieri e corretti, evitando pubblicità ingannevole e astenendosi dal rivendicare qualifiche o competenze che non possiedono. Le pratiche commerciali ingannevoli, come definite dal decreto legislativo n. 206 del 2005, sono severamente vietate. Il decreto ministeriale fornisce chiari parametri per la definizione del compenso per i servizi di mediazione familiare. In particolare, ciascuna parte si impegna a corrispondere al mediatore familiare per ogni incontro effettivamente svolto la somma di 40,00 euro, oltre agli oneri di legge. Tale somma viene moltiplicata secondo coefficienti (da 1 a 2) in base ai parametri di complessità comunicati e predefiniti all'inizio dell'incarico. Mentre il compenso comprende le attività

accessorie alla prestazione professionale, sono escluse le spese o gli oneri forfettari e i contributi dovuti a qualsiasi titolo. Per gli incarichi non conclusi si tiene conto del lavoro effettivamente svolto.

2.3. Violenza domestica o di genere

Nell'introdurre la mediazione familiare come valido percorso per la risoluzione dei conflitti familiari, la riforma Cartabia ha previsto anche alcune misure specifiche per i casi di violenza familiare.

Il principio generale è noto è che la presenza di violenza in una relazione familiare (così come qualsiasi circostanza che possa indurre ad accertare una disparità di poteri tra le parti) preclude la mediazione. Tali conflitti sono considerati “non mediabili”, in quanto l'accordo eventualmente raggiunto potrebbe non essere il frutto di una codecisione, ma riflettere un rapporto di subordinazione psicologica.

Questo approccio deriva in parte dagli obblighi internazionali a cui l'Italia è vincolata a seguito della ratifica²⁷ della Convenzione di Istanbul del 2011²⁸. La Convenzione, infatti, non impedisce la mediazione *giudiziale*, ma solo quella obbligatoria (art. 48) nei casi di violenza, anche domestica, per proteggere le vittime dalla vittimizzazione secondaria.

La riforma ha introdotto sei disposizioni specifiche all'interno dei nuovi procedimenti in materia di persone, minori e famiglia (dall'art. 473-bis.40 all'art. 473-bis.46), che assegnano al giudice nuovi poteri finalizzati alla tutela delle vittime di violenza. L'ambito di applicazione di tale disciplina è infatti ampio: essa può essere attivata nell'ambito di qualsiasi procedimento giudiziario in cui siano presenti abusi familiari, nonché accuse di violenza domestica o di genere (sia essa commessa da una parte contro l'altra o contro i figli minori). L'espressione “denunce di parte” non è limitata alle situazioni in cui è già stato avviato un procedimento penale, come risulta dall'art. 473-bis.41.

In questi casi, il giudice ha a disposizione molti strumenti per tutelare la presunta vittima nel corso del procedimento, come quelli volti a evitare qualsiasi contatto diretto con il presunto autore del reato. Tra questi, è previsto che il decreto di fissazione dell'udienza non contenga l'invito a sottoporsi alla mediazione

²⁷ Legge 27 giugno 2013, n. 77.

²⁸ Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), 11 maggio 2011, entrata in vigore il 1° agosto 2014, CETS n. 2010.

familiare (che ovviamente non viene formulato in nessun'altra fase o durante l'udienza).

L'art. 473-bis.43 introduce il divieto di avviare la mediazione familiare nelle seguenti, specifiche circostanze: i) sia già stata pronunciata una condanna o una pena per abusi familiari, violenza domestica o di genere; ii) sia pendente un procedimento penale per i suddetti fatti commessi da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori; iii) siano state ipotizzate condotte di abusi familiari, violenza domestica o di genere nel corso del procedimento. È inoltre previsto che, se durante una mediazione già avviata emergono accuse o informazioni riguardanti abusi familiari o violenza domestica/di genere, il mediatore deve interrompere immediatamente il processo.

3. La mediazione familiare internazionale in Italia: la prassi

3.1. La mancanza di un quadro giuridico specifico e le persistenti esigenze nella pratica

Il ruolo della mediazione familiare internazionale in Italia è ancora frammentato per quanto riguarda la sua attuazione pratica, con riferimento sia ai casi in cui è in corso un procedimento giudiziario sia alle situazioni extragiudiziali (compresa la mediazione preventiva).

Secondo i dati statistici disponibili (e riferiti agli anni 2019-2021) risulta che le coppie sposate che affrontano la separazione hanno fatto ricorso alla mediazione familiare in meno del 10% dei casi. Non sono disponibili dati per le coppie non sposate, che tuttavia rappresentano una quota significativa nel quadro generale.

Pur non avendo un impatto diretto sui procedimenti disciplinati da leggi speciali (come la sottrazione internazionale di minori), la Riforma Cartabia potrebbe avere il potenziale per influenzare indirettamente la pratica della mediazione nei procedimenti di rimpatrio. Ciò, alla luce della persistente importanza di un quadro giuridico specializzato per la mediazione familiare internazionale: come già evidenziato dalla letteratura giuridica, l'art. 25 del regolamento Bruxelles II-ter può essere accompagnato da un insieme (non obbligatorio, ma comunque) utile di norme nazionali volte a riconoscere le specificità dell'introduzione della

mediazione familiare nel contesto dei procedimenti transfrontalieri, rapimenti di minori inclusi.²⁹

In questo contesto, l'impatto reale della riforma Cartabia, effettivamente applicabile dal 28 febbraio 2023³⁰, è ancora da apprezzare, mentre l'applicazione della mediazione familiare internazionale in Italia è ancora piuttosto rara.

Nel sistema giuridico italiano non esiste una disponibilità consistente di servizi di mediazione sul territorio nazionale con le competenze necessarie a gestire le specificità dei casi in questione. D'altra parte, come risulta da recenti indagini, si registra un'assenza a livello nazionale, nei servizi pubblici dedicati alla famiglia, di specifiche linee guida operative e progettuali finalizzate all'introduzione della mediazione familiare come possibile strumento. Ne consegue l'assenza di protocolli, linee guida o buone prassi coerenti a livello locale. I servizi di mediazione familiare sono quindi disponibili attraverso i servizi pubblici (raramente) e forniti da operatori privati (più frequentemente) solo su base *ad hoc*, senza un efficace coordinamento tra i professionisti coinvolti³¹. È già stata sottolineata la necessità di protocolli completi che disegnino una metodologia comune sulla pre-mediazione e sulla mediazione, includendo un coordinamento tra tutti i professionisti che possono svolgere un ruolo, sia perché sono in contatto con la famiglia (ad esempio medici di famiglia, scuole, educatori), sia per il ruolo qualificato che possono avere nei procedimenti che riguardano la responsabilità genitoriale (avvocati, giudici, servizi sociali).

Le interviste con i professionisti (avvocati, mediatori familiari e giudici) hanno evidenziato l'assenza di un prototipo consolidato. Non esiste una prassi consolidata su come una controversia possa arrivare alla mediazione familiare internazionale (senza passare per un procedimento giudiziario). Un magistrato intervistato ha spiegato che, per quanto riguarda la sua esperienza professionale, i genitori possono raggiungere un accordo grazie al ruolo proattivo dei giudici e/o degli avvocati e/o dei servizi sociali coinvolti³². In questi

²⁹ Si veda E. di Napoli, *La mediazione familiare nel contesto transfrontaliero: uno sguardo d'insieme*, in C. Honorati, E. di Napoli, *Guida alla mediazione familiare internazionale*, Pisa, 2025, p. 7 ss.

³⁰ Si veda sopra, sottosezione "Il regolamento Bruxelles II-ter e la riforma Cartabia".

³¹ Si veda lo studio dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, *La mediazione familiare in Italia. Documento di Studio e di proposta*, 2025, disponibile sul sito <https://www.garanteinfanzia.org/pubblicazioni>.

³² In Italia, i servizi sociali possono essere coinvolti nei casi di sottrazione "passiva" di minori (quando il minore viene condotto o trattenuto illecitamente in Italia) per controllare e monitorare la situazione del bambino.

casi, i servizi sociali possono verificare che i genitori siano aperti a un accordo, oppure – più frequentemente – il giudice può cercare di conciliare la posizione delle parti durante la prima udienza. Un giudice intervistato ha spiegato che la presenza fisica delle parti (quindi, nella maggior parte delle situazioni, sia dei genitori rapitori che di quelli abbandonati) è considerata molto importante a questo scopo. Data la distanza geografica e i problemi logistici che si possono incontrare, alcuni giudici ricorrono alle videoconferenze, con la consapevolezza che ciò potrebbe non consentire lo stesso coinvolgimento di un incontro di persona.

Come ulteriore ostacolo alla partecipazione dei genitori all'udienza, va ricordato che la sottrazione internazionale di minori è penalmente sanzionata in Italia. L'art. 574-*bis* del codice penale prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni (o da sei mesi a tre anni, se il minore ha compiuto 14 anni e ha dato il suo consenso). Il reato è perseguibile d'ufficio. Ciò significa che il genitore rapitore può astenersi dal partecipare a un'udienza nello stesso Stato in cui rischia di essere perseguito. Soprattutto, il procedimento penale può avere un impatto negativo sul ritorno del minore nella sua residenza abituale e persino sulla possibilità stessa di tentare una mediazione familiare transfrontaliera.

Un avvocato intervistato ha riportato che la minaccia di un procedimento penale, nella pratica, non ha tuttavia rappresentato frequentemente un ostacolo pratico: se le parti raggiungono un accordo, è probabile che il reato non venga perseguito.

Vale la pena notare che gli esempi sopra citati non derivano dall'applicazione da parte dei giudici di uno specifico quadro normativo, ma piuttosto dalla proattività di alcuni di essi nel cercare di incanalare le parti verso una risoluzione amichevole della controversia.

Come si vedrà, la mancanza di una prassi coerente non è dovuta solo all'assenza di un quadro normativo specifico, ma anche alla conseguente mancanza di specializzazione per quanto riguarda i requisiti di formazione e le qualifiche per esercitare la professione di mediatore familiare internazionale, alla luce delle specificità delle situazioni caratterizzate da elementi transfrontalieri.

La complessità richiede un approccio più articolato rispetto alla mediazione "classica", che di solito si svolge in un contesto nazionale giuridicamente, linguisticamente e culturalmente omogeneo. L'interazione tra i sistemi giuridici nazionali, così come le convenzioni sovranazionali applicabili e i regolamenti dell'UE, implica che il mediatore debba possedere non solo competenze relazionali e psicologiche, ma anche una solida conoscenza del diritto

internazionale privato e delle regole di giurisdizione e riconoscimento delle decisioni straniere. Questo è il motivo per cui la maggior parte degli organismi specializzati in mediazione familiare internazionale adottano come metodo principale la co-mediazione, con la presenza di un mediatore con formazione giuridica e di un altro mediatore con competenze psicologiche³³. Questa prassi non è sempre condivisa da altri modelli, anch'essi caratterizzati da un approccio alla mediazione che tende a escludere l'aspetto legale della controversia, per concentrarsi sulla gestione del conflitto e sulla ricostruzione della relazione tra le parti.

Un ulteriore elemento di specificità è la gestione della diversità linguistica e culturale³⁴. Le parti coinvolte possono esprimersi in lingue diverse e avere opinioni divergenti sull'educazione dei figli, sui ruoli genitoriali o sulla struttura familiare. Il mediatore, in questi casi, deve garantire un equilibrio comunicativo tra le parti, promuovendo la comprensione reciproca e assicurando che ciascuno possa esprimere liberamente le proprie esigenze e aspettative. Ciò può richiedere l'assistenza di interpreti o la presenza di mediatori aggiunti con competenze linguistiche e culturali specifiche.

I casi di sottrazione internazionale di minori, in particolare, sono caratterizzati da forti vincoli temporali. Il fattore tempo è cruciale nei procedimenti di restituzione e si riflette nei tempi precisi che caratterizzano ogni fase procedurale, come risulta sia dagli strumenti giuridici internazionali che nazionali³⁵. Ciò ha ovviamente un impatto sull'organizzazione della mediazione, poiché il mediatore deve essere in grado di rispettare il quadro procedurale e deve essere

³³ Analogamente, si veda il modello contenuto nella Dichiarazione di Breslavia dell'8 ottobre 2007 sulla mediazione delle controversie binazionali in materia di genitori e figli, disponibile all'indirizzo https://www.europarl.europa.eu/pdf/agora/20071008_breslau_en.pdf. Questo modello prevede una co-mediazione caratterizzata dalla presenza di due mediatori con background professionali diversi (psicologico e giuridico), garantendo, ove possibile, anche la rappresentanza di genere.

³⁴ Si veda M. Blasi, *La mediazione familiare internazionale: la ricerca del linguaggio universale nell'incontro tra culture*, in *Rivista AIAF*, 2015, disponibile su https://www.aiafrivista.it/mediazione_familiare_internazionale_incontro_tra_culture.

³⁵ Secondo la Convenzione dell'Aia del 1980, il procedimento di rimpatrio non dovrebbe durare più di sei settimane. Il Regolamento Bruxelles II-ter ha confermato questa impostazione, specificando la durata di ciascuna fase dell'intera procedura fino al rimpatrio: sei settimane per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale per i minorenni (art. 24, comma 2), sei settimane per il procedimento davanti alla Corte di cassazione (art. 24, comma 3) e sei settimane per la fase esecutiva (art. 28).

consapevole dell'impatto del tempo sul benessere del minore e sul buon esito dell'intera procedura³⁶.

Infine, la mediazione transfrontaliera si distingue per la particolare delicatezza delle situazioni che spesso vi si presentano, come l'esecuzione transnazionale degli accordi raggiunti o la difficoltà di mantenere le relazioni familiari a distanza. In questo contesto, la mediazione assume un ruolo fondamentale non solo per prevenire o risolvere i conflitti, ma anche per favorire soluzioni stabili e sostenibili che rispettino il miglior interesse del minore, migliorando la cooperazione tra autorità e professionisti dei diversi Paesi coinvolti. Come sottolineato da uno dei professionisti intervistati, i rapimenti internazionali di minori sono particolarmente caratterizzati da un alto grado di tensione e conflittualità tra le parti: essendo il rapimento un evento solitamente inaspettato nella vita di un genitore, questi può trovarsi improvvisamente solo, in una casa vuota, affrontando un notevole dolore che può essere soddisfatto solo dalla promessa di una rapida reazione da parte delle autorità giudiziarie competenti. Per questo motivo può essere molto difficile accompagnare entrambi i genitori verso la possibilità di mediare volontariamente il loro conflitto.

È necessario un quadro legislativo e una metodologia ben articolati e integrati, volti a integrare la mediazione familiare internazionale con le esigenze e i tempi dei procedimenti di sottrazione di minori, al fine di “costruire la mediazione intorno al flusso del caso”³⁷. Qualsiasi tentativo di mediazione non deve pregiudicare il diritto delle parti di accedere alla giustizia e di ottenere un rimedio giudiziario, se la mediazione fallisce³⁸.

3.2. Gli standard di formazione e qualificazione dei mediatori familiari (internazionali) in Italia

Come accennato, la Riforma Cartabia e in particolare il decreto ministeriale n. 151/2023 hanno definito i requisiti per esercitare la professione di mediatore familiare in Italia. Come già illustrato, requisiti legali sono specificati negli articoli

³⁶ Cfr. E. di Napoli, C. Honorati, *Il procedimento di mediazione familiare nei casi di responsabilità genitoriale e di sottrazione internazionale*, in E. di Napoli, C. Honorati, *Guida alla mediazione familiare internazionale*, cit., p. 71 ss.

³⁷ T. Kruger, *Article 25*, cit., p. 262, che cita come esempio di buona pratica il Modello olandese.

³⁸ Si veda il *Modello italiano di buone prassi: Mediazione specializzata nei casi di sottrazione internazionale di minori in relazione ai procedimenti di rimpatrio ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1980*, sviluppato nell'ambito del progetto AMICABLE cofinanziato dall'UE, disponibile all'indirizzo <https://amicable-eu.org/amicable-eng/mediation.html>.

3 (Requisiti di onorabilità), 4 (Professionalità certificata) e 5 (Formazione iniziale e continua)³⁹.

Il decreto non contiene alcuna indicazione di specializzazioni certificate (come la mediazione familiare internazionale), che tuttavia fanno parte dei programmi formativi di molte scuole che fanno riferimento alle principali associazioni professionali di mediatori familiari⁴⁰. Tuttavia, nonostante questa specializzazione sia indicata nello statuto e nei regolamenti che definiscono l'offerta formativa delle associazioni, nella pratica sono pochissimi i corsi di specializzazione attivati negli ultimi anni.⁴¹

Rispetto alla mediazione familiare transfrontaliera, l'offerta formativa sulla mediazione interculturale non è particolarmente ampia nel panorama italiano, se si guarda ai corsi offerti sotto l'egida delle principali associazioni professionali di mediatori e delle scuole affiliate⁴².

3.3. Gli attori chiave e i diversi approcci alla luce della persistente mancanza di specializzazione

Sebbene la mediazione familiare internazionale non sia soggetta a una normativa specifica in Italia, la riforma Cartabia e in particolare l'applicazione

³⁹ Vedi sopra, sottosezione "Il decreto ministeriale n. 151/2023".

⁴⁰ Su questo aspetto, c'è una differenza rilevante con la disciplina della professione di mediatore civile e commerciale, regolata dal decreto ministeriale n. 150/2023: oltre a prevedere una specifica sottosezione dell'albo dei mediatori civili e commerciali, dedicata ai mediatori esperti in materia internazionale e di controversie transfrontaliere (Sezione B), il decreto definisce i requisiti formativi che devono essere posseduti da coloro che intendono iscriversi a questa sezione speciale (art. 25).

⁴¹ Si veda ad esempio il corso di formazione avanzata sulla mediazione familiare transfrontaliera organizzato nel 2023/2024 dall'associazione International Child Abduction Lawyers Italy (ICALI), dall'International Child Abduction Centre (REUNITE), da Defence for Children International Italy (DCI Italy), dall'Università di Genova e dall'Università di Milano in collaborazione con l'Autorità Centrale Italiana: <https://www.defenceforchildren.it/it/news-376/corso-di-alta-formazione-in-mediazione>.

⁴² Si vedano ad esempio i corsi di specializzazione in mediazione familiare interculturale offerti da SHINUI - Centro di Consulenza sulla Relazione (https://www.shinui.it/it/specialistica-in-mediazione-familiare-interculturale.html?utm_source=chatgpt.com). L'Associazione Internazionale Mediatori Sistemici (AIMS) fornisce nel suo sito web i requisiti generali per l'erogazione di un corso di specializzazione in mediazione familiare interculturale sotto l'egida dell'associazione <https://www.mediazionesistemica.it/Site/Page?plD=30&AspxAutoDetectCookieSupport=1>.

dell'art. 25 del regolamento Bruxelles II-ter hanno sollevato la necessità di riconoscere i servizi di mediazione attualmente disponibili.

Una parte importante dell'organizzazione della professione di mediatore familiare è rappresentata dalle associazioni professionali, che svolgono un ruolo rilevante anche nel monitoraggio e nell'offerta di corsi di specializzazione. Come detto, i mediatori familiari sono gestiti da associazioni private volontarie che sono autorizzate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi della Legge n. 4/2013 e il cui ruolo è stato confermato dal decreto Ministeriale n. 151/2023.

Tra le associazioni più rappresentative vi sono:

- SIMeF (*Società Italiana Mediatori Familiari*)
- AIMS (*Associazione Internazionale Mediatori Sistemici*);
- AIMeF (*Associazione Italiana Mediatori Familiari*)
- MEDEF (*Mediatori della Famiglia - Italia*).

Altre associazioni - limitatamente a quelle risultanti nel database del Ministero delle Imprese e del Made in Italy - sono ENAMEF, AIMeA, ItaliaConcilia, MediaCoor, AssoMef, AEMEF.

La FIAMeF (*Federazione Italiana delle Associazioni di Mediatori Familiari*) è una federazione che aggrega le suddette associazioni professionali e ha il ruolo di raccogliere le esigenze e le richieste della categoria professionale, per sottoporle alle istituzioni competenti. FIAMeF ha infatti seguito da vicino l'iter legislativo che ha portato all'adozione della Riforma Cartabia e ha dato il suo contributo all'attuazione.

Sebbene esistano alcuni servizi di mediazione familiare offerti dai servizi sociali, dai comuni, dai servizi sanitari, ecc. Anche in questo caso, è necessario sottolineare che, anche quando il Servizio sociale può assistere la famiglia nell'attraversamento del conflitto e "condurla" verso la mediazione familiare, il mediatore che prende in carico il caso presta il suo servizio come professionista privato. In definitiva, l'efficienza e l'accessibilità di questi centri è compromessa.

Alcuni tribunali e comuni hanno svolto un ruolo efficace nella sua promozione attraverso l'istituzione di sportelli informativi, dove le parti possono raccogliere informazioni sulle modalità e sui vantaggi della mediazione. Si tratta di spazi informativi sulla mediazione familiare affidati a mediatori volontari che illustrano agli utenti tutte le informazioni necessarie sulla mediazione familiare e indicano

agli utenti i centri pubblici e privati esistenti nell'area metropolitana e che erogano tale servizio, poi liberamente scelti dalle coppie interessate⁴³.

In questo contesto, va notato che, nell'ambito del sistema di cooperazione della Convenzione dell'Aia del 1980, alcuni Paesi hanno nominato un Punto di contatto centrale per la mediazione familiare: non è il caso dell'Italia⁴⁴.

La riforma Cartabia ha introdotto un elenco istituzionalizzato di mediatori familiari qualificati, da istituire in ogni tribunale⁴⁵ per facilitare le famiglie nella ricerca di un mediatore. Come accennato, una commissione presieduta dal Presidente del Tribunale e composta dal Procuratore della Repubblica e da un mediatore familiare decide sulle domande di iscrizione, che è aperta ai mediatori familiari iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori e che dimostrano di avere una formazione adeguata e competenze specifiche in materia di famiglia, protezione dei minori e violenza.

Va sottolineato che l'esistenza di tali albi non comporta l'assimilazione del mediatore al consulente del tribunale: anche se i professionisti iscritti nell'elenco sono soggetti allo stesso procedimento disciplinare applicabile al consulente tecnico d'ufficio⁴⁶, i mediatori familiari sono scelti dalle parti e non hanno l'obbligo di riferire al giudice il risultato del loro lavoro⁴⁷.

Per quanto riguarda l'effettiva implementazione degli elenchi, da diverse fonti risulta che non tutti i tribunali hanno effettivamente istituito le commissioni o adottato i regolamenti necessari⁴⁸. Un recente studio condotto dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, con questionari sottoposti ai tribunali di primo grado, ha evidenziato che 50 tribunali hanno dichiarato l'istituzione formale del registro dei mediatori familiari⁴⁹.

⁴³ Punti informativi per la mediazione familiare esistono, ad esempio, nei tribunali di Genova, Parma, Isernia, Torino, Milano, Paola, Ancona, Varese, Ascoli Piceno, Verona, Lecco, Trani, Imola, Trani, Brescia. Alcuni punti informativi sono istituiti presso i Comuni o gli Ordini degli Avvocati locali.

⁴⁴ L'elenco dei Punti di contatto centrali per la mediazione familiare è disponibile sul sito web della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato: <https://www.hcch.net/en/publications-and-studies/details4/?pid=5360&dtid=52>.

⁴⁵ Art. 12-bis ss. disp. att. c.p.c.

⁴⁶ Art. 12-ter disp. att. c.p.c.

⁴⁷ Si veda l'art. 473-bis.10 c.p.c.

⁴⁸ Si veda anche un'intervista ai presidenti di AIMeF, MEDEF e SImEF del 17 aprile 2024: <https://www.istitutohfc.it/decreto-151-mediazione-familiare-bilancio>.

⁴⁹ Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, *La mediazione familiare in Italia. Documento di Studio e di proposta*, cit.

Essendo quella del mediatore familiare una professione non organizzata in ordini professionali in Italia – sebbene informata da chiari requisiti e regole previste dalla legge – un ruolo importante è svolto dalle associazioni di mediatori familiari, che detengono anche la responsabilità della formazione continua dei professionisti.

Poiché, come accennato, sono molte le organizzazioni e i professionisti coinvolti nella mediazione familiare in Italia, non sempre esiste un approccio pienamente condiviso come riguarda i modelli operativi o le procedure tecniche specifiche. Questi possono differire in termini di natura delle questioni affrontate e di approccio e metodologia utilizzati nella pianificazione e gestione dell'intervento. Una panoramica dei modelli più diffusi è fornita qui⁵⁰:

- Il primo modello di mediazione familiare (sviluppato da Irving e Benjamin) è quello **incentrato sui processi relazionali**, con la premessa che il processo di mediazione in determinate situazioni può avere effetti duraturi nel tempo solo se vengono risolte le questioni emotive e relazionali.
- La **mediazione negoziale** è un modello orientato all'accordo facilitativo, che mira a raggiungere il miglior risultato possibile in termini di autodeterminazione della coppia. Il suo utilizzo non è rivolto solo alla separazione e al divorzio, ma è aperto a diverse problematiche familiari.
- Il modello di **mediazione familiare strutturata** si svolge secondo una precisa strutturazione del processo di negoziazione e utilizza una metodologia orientata al compito. L'assunto di fondo del modello è che solo un quadro ben definito protegge dall'irrazionalità delle emozioni. È un modello che mira a ristabilire la comunicazione tra le parti, lasciando ampio spazio all'autodeterminazione.
- **Il modello trasformativo** definisce la mediazione come un processo in cui una terza persona aiuta le parti a ridefinire la qualità delle loro dinamiche relazionali, trasformando il conflitto da negativo e distruttivo a positivo e costruttivo attraverso l'osservazione e la discussione dei problemi e delle possibili soluzioni. I due obiettivi chiave sono l'empowerment (rendere le parti in grado di definire i propri problemi e cercare soluzioni da sole) e il riconoscimento (rendere le parti in grado di vedere e comprendere il punto di vista dell'altro).
- La **mediazione intragiudiziale** avviene nel contesto di procedimenti di separazione, divorzio o responsabilità genitoriale, quando il tribunale suggerisce la mediazione per risolvere le controversie sui diritti di custodia e visita. I mediatori sono per lo più psicologi, psichiatri e assistenti sociali.

⁵⁰ Cfr. I. Buzzi, J. Haynes, *Introduzione alla mediazione familiare*, Milano, 2012, p. 13 ss.

- **La mediazione familiare terapeutica** si concentra sugli aspetti emotivi delle crisi nelle relazioni affettive, cercando di risolvere i nodi della digressione comunicativa e tutte le variazioni prodotte dalle possibili interazioni della coppia. La cornice teorico-metodologica di riferimento è la lettura clinica della relazione all'interno della coppia genitoriale. Il mediatore deve neutralizzare o modificare i modelli disfunzionali che costituiscono un ostacolo, per condurre i soggetti a ristrutturare le proprie competenze relazionali e comunicative. L'accordo viene solitamente raggiunto attraverso l'intervento di altri professionisti, ad esempio l'avvocato.
- Il **modello sistemico** di mediazione familiare, detto anche "mediazione centrata sulla famiglia", mira a prendere in considerazione l'intero sistema familiare, adottando una lettura complessa delle dinamiche relazionali che gravitano intorno al conflitto, favorendo la sinergia tra figure professionali che operano in ambiti diversi: psicologico, giuridico e sociale. Prende in considerazione l'intero sistema familiare e il contesto più ampio: la famiglia, più che la coppia, costituisce il perno e viene presa in considerazione anche nella sua storia intergenerazionale (nonni, figli, famiglie allargate). I bambini sono coinvolti direttamente o indirettamente. Il compito del mediatore è quello di ristabilire un minimo di armonia familiare, di creare un'atmosfera priva di conflitti, di proteggere i bambini dalle controversie degli adulti. Tra gli strumenti principali vi sono il genogramma, il *reframing* e le domande circolari.
- Nella **mediazione integrata** viene dato ampio spazio alla dimensione emotivo-affettiva e la mediazione si adatta alle esigenze della coppia: sono le parti stesse a definire il processo. L'attenzione si concentra sul futuro e sulla ridefinizione della relazione tra i partner piuttosto che sull'ottenimento di accordi sui diritti legali. Di solito vengono coinvolti diversi mediatori con background differenti. Il termine "integrato" si riferisce alla relazione tra il mediatore e il consulente legale che collaborano nella gestione del conflitto di coppia. Molto vicina al modello integrato è la **mediazione familiare interdisciplinare**, che prevede una gestione sinergica tra un avvocato e un assistente sociale: il primo si occupa di questioni tecniche finanziarie e legali, mentre il secondo della comunicazione e della gestione e riduzione dei conflitti. La differenza rispetto al modello integrato è che entrambi gli esperti sono presenti alle sessioni.
- Il **modello relazionale-simbolico** della mediazione familiare è particolarmente interessato al fondamento delle relazioni familiari al di là dei cambiamenti storici, cioè vuole riconoscere il valore del legame familiare. La mediazione familiare è intesa come un'esperienza "ritualizzata" di transizione dalla crisi della coppia. Il mediatore svolge il

ruolo di professionista equidistante che cerca di favorire il raggiungimento dell'armonia tra le parti e di un accordo in caso di separazione, ma può anche offrire la possibilità di una riconsiderazione del patto coniugale che vada oltre il suo termine.

- **Il modello eclettico** di mediazione familiare non contiene modelli riconducibili alla mediazione clinica o terapeutica: se si ritiene opportuno un supporto specialistico, si farà riferimento al lavoro di un terapeuta accanto al processo di mediazione, che potrà proseguire in parallelo o essere temporaneamente sospeso. Il mediatore aiuterà le parti a sviluppare la comprensione, lascerà che le parti siano proprietarie del conflitto, permetterà la necessaria tensione, ma solo se è sopportabile per le parti e andrà al di sotto del problema apparente.

Tra le varie differenze che caratterizzano i diversi modelli, tutti gli approcci riconoscono la necessità di una fase di pre-mediazione, finalizzata a creare il setting per il lavoro sostanziale. Mentre alcuni modelli aderiscono alla co-mediazione, con due mediatori presenti nella stanza⁵¹, altri modelli prevedono un solo mediatore. Esistono alcuni approcci sistemici in cui uno dei mediatori osserva gli incontri attraverso uno specchio unidirezionale (con il consenso informato delle parti) e viene consultato dal mediatore che effettivamente conduce il processo.

Poiché **la mediazione familiare internazionale** richiede una competenza specifica e deve essere strutturata in base alle peculiarità delle situazioni transfrontaliere, le diverse metodologie devono essere adattate a tali esigenze. La mediazione nei casi di sottrazione internazionale di minori deve essere considerata nelle sue ulteriori specificità, almeno per l'alto grado di tensione e conflitto che può caratterizzare la situazione e per i vincoli temporali che caratterizzano le procedure.

Le controversie transfrontaliere possono ovviamente essere caratterizzate dalla distanza geografica, che può richiedere l'uso di videoconferenze invece di incontri di persona e può anche richiedere la condensazione della mediazione in un breve lasso di tempo, come uno o più fine settimana. Secondo alcuni approcci, la mediazione potrebbe anche essere "indiretta", nel senso che le parti non partecipano insieme alla stessa sessione (in presenza o online), ma vengono organizzate sessioni separate o le parti si trovano in stanze diverse. Questa tecnica - particolarmente utile in scenari di alta tensione - è chiamata anche

⁵¹ Il valore aggiunto è dato dal fatto che i due mediatori hanno una formazione diversa, giuridica e psicologica.

shuttle mediation, poiché il mediatore può tenere incontri separati con i genitori, trasmettendo messaggi, proposte e controproposte⁵².

Come detto, la mancanza di una prassi consolidata in Italia non ha permesso di costruire una metodologia nazionale coerente. Mentre in alcuni Stati membri dell'UE (come Germania, Paesi Bassi e Regno Unito) sono in vigore modelli di buone pratiche⁵³, in Italia non esiste uno strumento analogo. Allo stesso tempo, è stata avviata un'iniziativa volta a diffondere e adattare tali metodologie, per esplorare se e come la mediazione specializzata nei casi di sottrazione internazionale di minori possa essere introdotta nel corso dei procedimenti di rimpatrio⁵⁴.

Anche alla luce delle recenti novità nella regolamentazione della professione di mediatore familiare, i principi e le regole di base della mediazione familiare si applicano *mutatis mutandis* alla mediazione familiare transfrontaliera. Ciò vale sia per la natura volontaria del processo di mediazione (stabilendo anche che le parti devono essere consapevoli che il processo di mediazione può essere interrotto in qualsiasi momento), sia per la circostanza secondo cui il mediatore è tenuto alla riservatezza e non può condividere nulla del contenuto degli incontri, che non possono essere condivisi nemmeno nell'ambito del procedimento giudiziario, a meno che entrambe le parti non siano d'accordo.

⁵² Nella mediazione familiare sistemica (tradizionale), una tecnica simile è quella delle "terapie fluttuanti" che viene utilizzata anche nella terapia familiare (G. Gaspari, L. Mastropaolo, *Le terapie individuali, le terapie "fluttuanti". Riflessioni di due psicoterapeute sistemiche sulla loro pratica clinica*, in *Connessioni*, 2008, p. 107 ss.).

⁵³ Si fa riferimento al cosiddetto "*Mediators in Court Model*", in cui la mediazione è inserita all'interno del procedimento giudiziario. Le parti sono invitate a prendere in considerazione la mediazione dal giudice entro la prima udienza, che di solito prevede la partecipazione dei mediatori (in linea con la prassi della mediazione familiare internazionale che deve essere condotta da due mediatori). La procedura di mediazione è solitamente inserita in un arco di tempo ristretto (ad esempio dieci giorni), durante il quale le parti possono cercare di raggiungere un accordo. I risultati della mediazione vengono portati davanti al giudice nella seconda udienza, durante la quale il giudice può esaminare l'accordo (se presente), proponendo eventualmente delle modifiche, soprattutto se richieste dall'interesse del minore. Soprattutto, il giudice può includere l'accordo in una decisione giudiziaria. Si veda la risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2022 sulla tutela dei diritti del minore nei procedimenti civili, amministrativi e di diritto di famiglia (2021/2060(INI)), P9_TA(2022)0104, pag. 10, disponibile su https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0104_EN.pdf.

⁵⁴ Si fa riferimento al progetto co-finanziato dall'UE "AMICABLE", con l'obiettivo di migliorare la situazione dei minori nelle controversie transfrontaliere in materia di responsabilità genitoriale e nei casi di sottrazione di minori all'interno dell'UE, fornendo assistenza per il riconoscimento transfrontaliero e l'esecutività degli accordi familiari mediati nell'UE e promuovendo un modello collaudato per incorporare la mediazione nei procedimenti internazionali di sottrazione di minori. Il Modello di buone prassi è disponibile all'indirizzo <https://www.amicable-eu.org/amicable-eng/mediation.html>.

Come nella mediazione familiare puramente interna, il mediatore deve essere indipendente, imparziale e neutrale. Di conseguenza, la mediazione familiare transfrontaliera mira a gestire il conflitto e a ricostruire la relazione tra le parti alla luce dell'interesse superiore dei bambini coinvolti: il mediatore non suggerisce una soluzione alle parti, ma facilita la comunicazione tra di esse.

In Italia non esistono regole specifiche per quanto riguarda l'informazione e la partecipazione dei minori al processo di mediazione. Per quanto riguarda la pratica, i vari modelli di mediazione differiscono. La stragrande maggioranza esclude la partecipazione diretta dei minori e quindi non è previsto alcun contatto tra loro e il mediatore. Il motivo è che i bambini sono visti come costantemente "presenti" nella stanza di mediazione: il mediatore contribuisce attivamente a ricreare la presenza virtuale del figlio⁵⁵.

Alcuni modelli includono effettivamente i figli nella mediazione, in diverse fasi. Ci sono mediatori che aderiscono al modello sistemico e che invitano il bambino al primo o al secondo incontro, insieme ai genitori. Le ragioni che sostengono l'opportunità di questa partecipazione sono molteplici⁵⁶: *i)* permettere ai genitori di riconoscere la risonanza del conflitto sui figli, con possibili effetti di attenuazione della tensione tra loro; *ii)* permettere al mediatore di acquisire una migliore conoscenza del contesto familiare; *iii)* permettere ai figli di ascoltare la storia dei genitori, riconoscendo un "prima" e un "dopo" la crisi e acquisendo un senso di evoluzione della famiglia; *iv)* soprattutto, dare ai figli alcune informazioni sulla mediazione e sollevare i figli dal ruolo di terzi nel conflitto tra i genitori. Ad esempio - per quanto riguarda quest'ultimo aspetto - il mediatore può dire al bambino che i genitori hanno deciso di affrontare le controversie tra loro intraprendendo un processo di mediazione e che, da questo momento in poi, il bambino non ha alcuna responsabilità nella gestione del conflitto.

⁵⁵ Questo può essere supportato dall'uso di tecniche come la presenza di una sedia vuota nella stanza.

⁵⁶ L. Mastropaolo, *Crisi e conflitto: mediazione familiare, "intervento per il cambiamento" e terapia. Percorsi differenti della Scuola Genovese*, in P. Chianura et al, *Manuale clinico di terapia familiare*, vol. II, Milano, 2010, p. 105 ss.

3.4. Accesso alle informazioni sulla mediazione familiare internazionale: un focus sul ruolo dei giudici e dell'Autorità centrale nei casi di sottrazione internazionale di minori

Le modalità con cui i genitori possono riconoscere la possibilità di sottoporsi alla mediazione e la disponibilità di servizi di mediazione familiare internazionale sul territorio possono variare coerentemente, a seconda che la questione in esame sia portata o meno all'attenzione del giudice.

In tal caso, l'art. 25 del Regolamento Bruxelles II-ter ha introdotto uno specifico obbligo per il giudice, che deve informare le parti della possibilità di sottoporsi alla mediazione⁵⁷. Da una lettura congiunta della norma, insieme al considerando n. 43, si evince che tale obbligo grava su qualsiasi giudice di uno Stato membro vincolato dal regolamento e adito per il ritorno del minore nei procedimenti di sottrazione internazionale di minori, ma anche in ogni caso di responsabilità genitoriale (sia essa o meno nell'ambito di divorzio, separazione o annullamento del matrimonio)⁵⁸. Pertanto, per quanto riguarda l'Italia, tale obbligo non riguarda solo i tribunali per i minorenni, ma anche i tribunali ordinari.

L'obbligo di informare le parti può essere assolto direttamente dal giudice, oppure attraverso l'assistenza delle Autorità centrali: in Italia, si tratta del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia (Ufficio II).

L'Autorità Centrale ha recentemente pubblicato sul proprio sito ufficiale le *Linee Guida per la trasmissione delle richieste ai sensi degli articoli 25, 27, 29, 80 e 82 del Regolamento Bruxelles II-ter*⁵⁹. Per quanto riguarda la mediazione familiare internazionale, le Linee guida spiegano che l'art. 25 è applicabile in qualsiasi fase - introduttiva, istruttoria, pre-processuale, esecutiva - dei procedimenti di rimpatrio dei minori portati avanti dai Tribunali per i minorenni - nei casi di sottrazione internazionale intraeuropea - e, più in generale, nel corso di qualsiasi altro procedimento relativo a questioni di responsabilità genitoriale caratterizzato da uno o più elementi transfrontalieri.

⁵⁷ T. KRUGER, *Article 25*, cit., p. 261: "Il regolamento 2019/1111 non si spinge fino a concedere ai giudici il potere di *ordinare alle parti* in causa di partecipare alla mediazione o anche a una singola sessione informativa sulla mediazione (anche se ciò potrebbe esistere nel diritto nazionale). Il regolamento si limita a richiedere ai giudici (con l'uso della parola 'devono') di *invitare* le parti a prendere in considerazione l'ADR. Ciò sembra significare che i giudici dovrebbero sempre avere in mente la possibilità di ricorrere all'ADR" (traduzione degli Autori).

⁵⁸ E. DI NAPOLI, *La mediazione familiare nel contesto transfrontaliero*, cit.

⁵⁹ https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/richieste_alle_autorita_centrali.

L'Autorità centrale può, in particolare, svolgere un ruolo di promozione della mediazione familiare “preventiva”, prima dell'avvio di un procedimento giudiziario e nonostante la possibilità che una domanda di ritorno del minore possa essere presentata alle autorità competenti⁶⁰. L'Autorità centrale può fornire indicazioni sugli obiettivi e le modalità della mediazione familiare internazionale, nonché sugli effetti legali dell'accordo e sulla sua esecuzione. Tuttavia, le Linee guida prevedono che “i giudici che ravvisano i presupposti per la mediazione possono rivolgersi all'Autorità centrale per ricevere informazioni da trasmettere alle parti e per richiedere la disponibilità di un mediatore familiare transfrontaliero che possa facilitare il raggiungimento di un accordo, anche parziale, sulle questioni controverse”, a condizione che la richiesta possa essere integrata da “ogni elemento utile per individuare il mediatore familiare transfrontaliero più adatto a trattare il caso”.

Il Regolamento Bruxelles II-ter non specifica se l'Autorità Centrale abbia anche il compito di trasmettere alle parti il contatto di un mediatore familiare transfrontaliero. Le citate Linee Guida precisano che “La peculiare figura del mediatore familiare transfrontaliero, portatore di una specifica professionalità, non è ancora contemplata dal nostro ordinamento giuridico né è richiamata dal D.M. n. 151/2023, recante il regolamento sulla disciplina professionale dei mediatori familiari”. Non esistendo in Italia un registro ufficiale dei mediatori familiari transfrontalieri certificati (essendo questa specifica qualifica non disciplinata dall'attuale quadro normativo), non esistono attualmente registri o elenchi ufficiali di mediatori, previsti dalla legge, da mettere a disposizione delle parti. Allo stesso tempo, nelle Linee Guida si fa riferimento a una prima, recente iniziativa sotto forma di un corso di formazione avanzata sulla mediazione familiare transfrontaliera organizzato sotto gli auspici della stessa Autorità Centrale. Attualmente è in corso la firma di un protocollo tra l'Autorità Centrale, la *Federazione Italiana delle Associazioni di Mediatori Familiari* (FIAMEF), l'*International Child Abduction Lawyers Italy* (ICALI) e l'associazione REUNITE (*International Child Abduction Centre*).

Al momento non esiste un quadro normativo definito, a livello internazionale/europeo o nazionale, sugli effetti transfrontalieri degli accordi conclusi all'esito di un percorso di mediazione familiare. Il nuovo procedimento

⁶⁰ Ciò non toglie che il tribunale per i minorenni possa invitare le parti a prendere in considerazione una mediazione anche dopo l'emissione di un provvedimento di rimpatrio, affinché i genitori risolvano per il futuro il conflitto relativo alla residenza del minore e al connesso esercizio della responsabilità genitoriale: si veda, ad esempio, Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza del 7 maggio 2025, n. 12035, che riporta il decreto del Tribunale per i minorenni di Venezia del 3/6 maggio 2024, n. 1325.

in materia di persone, minori e famiglia, disciplinato dal codice civile italiano a seguito delle modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia, prevede che il giudice riconosca gli accordi conclusi dai genitori, se il loro contenuto non è contrario all'interesse dei figli, in particolare se raggiunti all'esito di un procedimento di mediazione familiare⁶¹. Una disposizione simile non si trova nella disciplina del procedimento per il ritorno del minore a seguito di sottrazione internazionale, contenuta nell'art. 7 della legge 64/1994.

Tuttavia – come ha riportato un magistrato intervistato – nella pratica si tiene conto dell'accordo concluso dalle parti anche nei casi di sottrazione internazionale di minori, prendendo atto di questa circostanza nel decreto che dichiara il non luogo a procedere. Pertanto, la procedura si chiude quando i genitori hanno trovato una soluzione comune e, possibilmente, hanno fornito sufficienti garanzie sull'effettivo rispetto dell'accordo.

Se l'accordo prevede il ritorno del minore (e il minore fa effettivamente ritorno nella propria residenza abituale), spetterà al giudice competente definire qualsiasi aspetto relativo agli aspetti materiali della responsabilità genitoriale.

Se l'accordo prevede il non ritorno del minore, potrebbe essere possibile per il tribunale attivare il monitoraggio dei servizi sociali sul benessere a lungo termine dello stesso. In questo caso, esiste comunque una differenza sostanziale tra i casi "intra-UE" e "extra-UE".

Se la situazione rientra nell'ambito di applicazione del regolamento n. 2019/1111, l'autorità giudiziaria della precedente residenza abituale del minore può attivare il cosiddetto *trumping order*, ribaltando la decisione dei giudici italiani nell'ambito di una pronuncia di merito sulla responsabilità genitoriale⁶². Sarebbe quindi necessario che l'accordo di mediazione raggiunga il tribunale straniero competente, affinché questo riconosca l'esistenza dell'accordo.

Al contrario, se la situazione non è soggetta al diritto dell'UE, si applica esclusivamente il regime della Convenzione dell'Aia del 1980⁶³. Il mancato ritorno del minore determina uno spostamento della sua residenza abituale.

⁶¹ Art. 337-ter c.c.

⁶² Art. 29 Regolamento Bruxelles II-ter.

⁶³ Come è noto, la Convenzione dell'Aia del 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (eventualmente applicabile tra i Paesi che l'hanno ratificata), non prevede un meccanismo simile al *trumping order*. Inoltre, la terza situazione da considerare è quella in cui la Convenzione dell'Aia del 1980 non si applica affatto ed è necessario ricorrere ai canali diplomatici.

Tuttavia, il suddetto schema non sempre rispecchia la realtà della mediazione familiare: nella maggior parte dei casi, anche quando avviene nel particolare e difficile contesto di una sottrazione di minore, la mediazione rappresenta l'opportunità per i genitori di affrontare la situazione familiare complessiva e tutti gli aspetti che riguardano la loro vita presente e futura (senza limitarsi alla questione del ritorno/non ritorno)⁶⁴. I vari contenuti di questi “**accordi-pacchetto**” possono essere soggetti all'una o all'altra legge applicabile e i loro effetti possono dipendere da norme diverse. Inoltre, tali accordi potrebbero includere la regolamentazione dei diritti e dei doveri in materia di responsabilità genitoriale, che normalmente non sono a disposizione delle parti e potrebbero dover essere sottoposti a un controllo/omologazione giudiziaria. D'altra parte, gli accordi riguardanti gli aspetti patrimoniali (come le obbligazioni alimentari) dovrebbero essere esecutivi. Nell'ipotesi di controversie transfrontaliere, vi è l'ulteriore questione del riconoscimento e dell'esecuzione all'estero.

In materia di responsabilità genitoriale, l'Italia è vincolata sia dal Regolamento Bruxelles II-ter – per quanto riguarda i rapporti con gli altri Stati membri dell'UE (ad eccezione della Danimarca) – sia dalla Convenzione dell'Aia del 1996. Le questioni che non rientrano nell'ambito di applicazione di tali strumenti sono soggette alle norme di diritto internazionale privato interno, contenute nella legge n. 218/1995.

Il regolamento Bruxelles II-ter non consente la circolazione di accordi “privati”, diversi dagli atti pubblici e dalle decisioni (considerando 44). Affinché l'accordo sia riconoscibile ed esecutivo in un altro Stato membro, deve essere registrato da un'autorità pubblica. Gli Stati membri comunicano alla Commissione europea l'elenco delle autorità pubbliche competenti per la registrazione degli accordi privati (art. 103). L'Italia ha fornito una comunicazione ampia, affermando che “le autorità pubbliche competenti a registrare un accordo ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, n. 3) del Regolamento sono l'ufficiale dello stato civile o l'autorità giudiziaria (Tribunale, Corte d'appello e Corte di cassazione)”⁶⁵. Tuttavia, in base all'ambigua distinzione tra decisioni e accordi adottata dal regolamento, ogni volta che l'autorità pubblica esercita un controllo di merito, l'accordo registrato

⁶⁴ Per un'analisi approfondita della questione, si veda C. Honorati, *La circolazione dell'accordo di mediazione familiare negli Stati UE*, in E. di Napoli, C. Honorati, *Guida alla mediazione familiare internazionale*, cit., p. 83 ss.

⁶⁵ Le informazioni sono disponibili sul portale europeo della giustizia elettronica, all'indirizzo https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/european-judicial-atlas-civil-matters/brussels-iib-regulation-matrimonial-matters-and-matters-parental-responsibility-recast/it_en.

sarà considerato una decisione⁶⁶. Secondo la legge italiana, il controllo da parte dell'autorità giudiziaria è necessario per gli accordi relativi alla responsabilità genitoriale, al fine di garantire che sia preservato l'interesse dei minori. Pertanto, qualsiasi accordo di questo tipo sarà necessariamente incorporato in una decisione giudiziaria, riconosciuta ed eseguita in tutti gli Stati membri di (ad eccezione della Danimarca) secondo il regime del regolamento.

Nei casi di sottrazione di minori, è particolarmente consigliabile che le parti incorporino l'accordo in una decisione giudiziaria. In questo caso, la scelta è tra i tribunali della residenza abituale del minore prima della sottrazione, i tribunali dello Stato di rifugio e/o i tribunali di uno Stato terzo (ad esempio, il Paese in cui i genitori concordano di trasferire la nuova residenza abituale del minore). Dal momento che, come detto, gli accordi-pacchetto possono definire diverse questioni - rimpatrio, responsabilità genitoriale, mantenimento, ecc... - affinché la decisione circoli secondo il regime internazionale o europeo pertinente, in linea di principio è necessario che il giudice sia competente per tutte le questioni incluse nell'accordo.

4. Servizi di pre-mediazione in Italia

In Italia non esiste una legislazione specifica dedicata alla pre-mediazione, la cui definizione non è coerente nemmeno nella prassi generale. Sebbene la maggior parte dei modelli di mediazione familiare⁶⁷ riconosca la necessità di una fase di pre-mediazione, non esiste una fase di questo tipo formalmente riconosciuta o legalmente codificata all'interno del processo di mediazione familiare italiano.

La pre-mediazione deve essere definita come una fase preparatoria in cui le parti vengono informate e preparate alla mediazione. Essa precede l'avvio della mediazione e può concorrere alla valutazione della mediabilità del caso. È anche la fase in cui si individua il mediatore adatto al caso specifico.

In pratica, se esistono servizi a livello locale - come gli sportelli informativi presso i tribunali o i comuni - le parti possono acquisire informazioni sulla

⁶⁶ Per un approfondimento si vedano S. Bernasconi, C. Honorati, *L'efficacia transfrontaliera degli accordi stragiudiziali in materia familiare tra i regolamenti Bruxelles II-bis e Bruxelles II-ter, in Freedom, Security and Justice - European Legal Studies*, 2021, p. 1 ss.

⁶⁷ Vedi sopra, par. 3.3 "Gli attori chiave e i diversi approcci alla luce della persistente mancanza di specializzazione".

mediazione familiare e in questa fase si possono compiere alcuni primi passi preliminari per portarle alla mediazione.

Quando il giudice invita le parti a considerare la possibilità di sottoporsi alla mediazione⁶⁸, è possibile che il giudice effettui una prima valutazione della situazione, oltre a fornire informazioni alle parti e ad assumere un ruolo proattivo nel promuovere la mediazione.

In generale, questa fase preliminare di informazione e preparazione differisce dalla fase introduttiva della mediazione, in cui la mediazione effettua una valutazione completa sulla mediabilità del caso.

È in corso una proposta di introduzione di una fase di pre-mediazione obbligatoria nei procedimenti familiari, nell'ambito di una possibile riforma dell'art. 473-bis.10 c.p.c.⁶⁹. Se approvata, la nuova disposizione prevederebbe che "In tutti i casi di disaccordo nella fase di elaborazione di un affidamento condiviso le parti hanno l'obbligo, prima di adire il giudice e salvi i casi di urgenza o di grave e imminente pregiudizio per i minori, di rivolgersi a un organismo di mediazione familiare, pubblico o privato, o a un mediatore familiare libero professionista per acquisire informazioni sull'opportunità di un eventuale percorso di mediazione familiare. Il primo incontro è in ogni caso gratuito e può svolgersi anche individualmente a richiesta anche di una sola delle parti. Se una delle parti non ottempera, il procedimento si avvia ugualmente per l'iniziativa dell'altra".

Ciò rappresenterebbe un cambiamento significativo rispetto al quadro attuale, che prevede semplicemente che il giudice informi le parti sulla possibilità di ricorrere alla mediazione. Il disegno di legge introduce invece un obbligo vincolante per le parti stesse, che funge da prerequisito procedurale per l'avvio di un procedimento giudiziario.

Tale sviluppo merita un'attenta considerazione. Un principio fondamentale della mediazione è la natura volontaria della partecipazione, che è alla base della sua efficacia e legittimità. Sebbene la proposta di legge imponga un obbligo solo per quanto riguarda la fase preliminare di mediazione - e non il processo di mediazione nella sua interezza - rimane essenziale garantire che la libertà delle parti di scegliere se procedere con la mediazione vera e propria sia pienamente rispettata e preservata.

⁶⁸ Art. 25 Regolamento n. 2019/1111 e - anche se non nei procedimenti di rimpatrio a seguito di sottrazione internazionale di minori - art. 473-bis.10 c.p.c.

⁶⁹ Art. 13 del progetto di legge n. 832 del 1° agosto 2023.